

**VARIANTE AL P.R.G. - NEVEGAL**

**NORME DI ATTUAZIONE**

**Testo vigente**

---

**VARIANTE SETTORIALE 1**

Adozione: delibera di C.C. n° 241 del 17.09.1984

Approvazione: delibera di G.R.V. n° 5465 del 30.08.1988

**VARIANTE SETTORIALE 2**

Adozione: delibera di C.C. n° 133 del 31.03.1989

Approvazione: delibera di G.R.V. n° 6653 del 21.11.1991

**VARIANTE P.R.G. “Campeggio in Località Nevegal” e “Parcheggio Santuario in Località Nevegal”**

adozione: delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 16.02.2001

approvazione: delibera di G.R.V. n° 1142 del 18.04.2003

efficacia: dal 29.05.2003

**VARIANTE P.R.G. “Norme di attuazione - Piste per sci da fondo”**

adozione: delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 25.02.2005

approvazione: delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 31.05.2005

efficacia: dal 01.08.2005

**VARIANTE P.R.G. “F.VP-PN Verde Pubblico Attrezzato Pineta del Nevegal”**

adozione: delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 11.04.2006

approvazione: delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 12.07.2006

efficacia: dal 21.08.2006

## SOMMARIO

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - LIMITI E VALIDITA' DELLA PRESENTE NORMATIVA.....	3
ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO.....	3
<b>TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>3</b>
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	3
ART. 4 – INTERVENTI DIRETTI.....	3
ART. 5 - PIANI ATTUATIVI.....	3
<b>TITOLO III – NORMATIVA URBANISTICA-EDILIZIA.....</b>	<b>4</b>
ART. 6 (*) - ZONE PER LA PRATICA DELLO SCI ALPINO.....	4
ART. 7 - PISTE E STRUTTURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO.....	4
ART. 8 (*) - IMPIANTI DI RISALITA.....	5
ART. 9 (*) - LINEE DI TRASPORTO – PRECEDENZA E DATI TECNICI.....	6
ART. 10 (*) - PARCHEGGI E PASSAGGI PEDONALI.....	8
ART. 11 – Z.T.O. “C” – ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE TURISTICHE E COMMERCIALI.....	8
ART. 12 – Z.T.O. “C” – ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE TURISTICHE E COMMERCIALI.....	8
ART. 13 – ZONE RESIDENZIALI “B”.....	9
ART. 14 – STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI.....	9
ART. 15 – CAMPEGGI.....	9
ART. 15 – Z.T.O. D - ZONA D3 – C (CAMPEGGIO).....	10
ART. 15 BIS – Z.T.O. D - ZONA D3 – V (VERDE DI SERVIZIO).....	10
ART. 16 – ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE SPORTIVE.....	10
ART. 17 – VERDE PRIVATO DI SERVIZIO.....	11
ART. 18 – AREE SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE E DI ARREDO URBANO.....	11
ART. 19 – ZONE AGRICOLE SOGGETTE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA’.....	11
ART. 20 – ZONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO.....	12
ART. 20 – F.VP- PN “VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PINETA NEVEGAL”.....	12
ART. 21 – ZONE DESTINATA AD ATTREZZATURE PER IL CULTO.....	13
ZONA F.P – NEVEGAL (PARCHEGGI).....	13
ART. 22 – ZONE AGRICOLE E.....	13
ART. 23 – COSTRUZIONI INTERRATE.....	13
ART. 24 – PRECARI DI SERVIZIO.....	13
ART. 25 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	14
ART. 26 – ALTEZZE DEI LOCALI ABITABILI.....	14

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - LIMITI E VALIDITA' DELLA PRESENTE NORMATIVA**

Le presenti norme di attuazione, oltre alla nuova regolamentazione relativa alla scelta oggetto della presente variante, raccolgono anche tutti gli articoli approvati nelle varianti precedenti, per cui esse sostituiscono a tutti gli effetti la parte di Regolamento Edilizio del Comune di Belluno che si riferisce al P.R.N. e più precisamente l'articolato che va dal N. 7-45 al N. 7-57, e la loro validità è estesa a tutta quella parte di territorio comunale soggetta al P.R.N.

Gli articoli asteriscati (\*) costituiscono la normativa della Variante N. 1 già approvata dalla G.R.V. con provv. n. 5465 in data 30.8.1988.

### **Art. 2 - ELABORATI DEL PIANO**

La variante settoriale N. 2 del P.R.N. comprende la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. n. 13a – stadio di attuazione del P.R.N. scala 1: 2'000
- Tav. n. 13b – progetto di variante scala 1:2'000
- Tav. n. 13c – progetto di variante scala 1:2'000
- Tav. n. 13d – progetto di variante scala 1:5'000
- Tav. n. 13e – progetto di variante scala 1:10'000
- Tav. n. 13e – progetto di variante scala 1:10'000

## **TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO**

### **Art. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Le previsioni del piano si attuano attraverso:

- Interventi diretti nelle Zone B non soggette a piani di Recupero Ambientale (PRA);
- Piani attuativi nelle zone dove sono previsti.

### **Art. 4 – INTERVENTI DIRETTI**

Gli interventi diretti si possono effettuare solamente attraverso concessione convenzionata che preveda;

- gli oneri di urbanizzazione primaria;
- la cessione all'Amministrazione comunale delle aree private destinate a suolo pubblico (strade, spazi di sosta e di parcheggio, zone verdi ecc.).

### **Art. 5 - PIANI ATTUATIVI**

I piani attuativi previsti sono:

- Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;
- Piano di Recupero Ambientale e di Arredo urbano.

## **TITOLO III – NORMATIVA URBANISTICA-EDILIZIA**

### **Art. 6 (\*) - ZONE PER LA PRATICA DELLO SCI ALPINO**

Sono costituite dalle piste di discesa i cui limiti sono tracciati con apposita grafia nelle tavole di progetto scala 1:5'000 e 1:2'000.

Le piste da discesa devono possedere i seguenti requisiti tecnici.

- a) devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee e normalmente non soggette a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;
- b) devono osservare, di norma, una larghezza non inferiore a m. 60, compatibili con le caratteristiche forestali, ambientali ed orografiche. Possono essere ammesse larghezze inferiori in tratti poco pendenti. Nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario devono essere osservate larghezze superiori o installati appositi ripari;
- c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze in modo da evitare che ,durante il periodo di normale innevamento delle piste, questi possano affiorare o, comunque, costituire pericolo per gli sciatori;
- d) non devono presentare attraversamento a livello con strade carrozabili, percorsi pedonali, tracciati utilizzati da sciovie, slittinovie od altri mezzi meccanici di risalita. Attraversamenti di qualsiasi tipo, permessi solo in caso di dimostrata necessità; devono essere attuati realizzando tutte le opere necessarie ad impedire l'insorgere di qualsiasi ostacolo sulla pista alla libera circolazione degli sciatori e dei mezzi meccanici di manutenzione.
- e) Non sono normalmente ammessi impieghi di slitte e similari. In ogni caso ciò deve avvenire in aree distinte da quelle destinate agli sciatori;
- f) l'area comune a più piste deve avere caratteristiche tali da consentire l'agevol e scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

E' ammessa l'installazione di strutture temporanee di servizio pertinenti alle piste.

Tali strutture dovranno essere limitate alle effettive necessità e dovranno essere oggetto di particolare studio di inserimento nell'ambiente.

### **Art. 7 - PISTE E STRUTTURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO**

Il presente articolo sostituisce l'art. 7\* delle Norme di attuazione della Variante Settoriale 2 del P.R.G. Nevegal approvata dalla G.R.V. con deliberazione 6653 del 21.11.91 - Zone per la pratica dello sci nordico - all'interno del Demanio sciabile come definito nelle tavole di PRG e disciplina inoltre la realizzazione delle piste nell'area esterna al Demanio stesso.

Nell'ambito della località del Nevegal, all'interno del Demanio sciabile la pratica dello sci nordico (sci da fondo), e attività sportive analoghe è consentita su tutti i terreni a prescindere dalla loro destinazione o classificazione di P.R.G..

Pertanto la pratica dello sci nordico (sci da fondo) e attività sportive analoghe al di fuori del Demanio sciabile è consentita anche su tutti i terreni posti al di sopra della quota di 800 metri s.l.m.. I percorsi delle piste dovranno essere previsti e realizzati nel dettaglio secondo le procedure ed i requisiti tecnici di legge (L.R. 6.3.90, n° 18, norme F.I.S.I. su creazione e omologazione piste ecc.), contenendo gli interventi e le modificazioni del terreno e della vegetazione nello stretto necessario giustificato dall'uso della pista e della sicurezza e con rispetto delle valenze ambientali.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti modalità:

#### **1. Soggetto richiedente**

Se il richiedente è costituito da un soggetto diverso da Ente pubblico, da Società o Consorzio di Sviluppo a prevalente capitale Pubblico, la realizzazione della pista e l'installazione delle eventuali strutture è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca le forme ed i tempi degli interventi e le modalità di gestione in modo di garantire l'uso pubblico della stessa.

## **2. Disponibilità aree**

L'intera area oggetto degli interventi sia in possesso del richiedente che dovrà dimostrarne la disponibilità con idonea documentazione; nel caso vi siano superfici gravate da "usi civici" pur riconoscendo che le piste e strutture di cui al presente articolo non comportano il "mutamento della destinazione d'uso" assoggettato all'autorizzazione ai sensi della L.R. 22.7.94, n° 31 il richiedente dovrà ottenere il preventivo atto di assenso dal soggetto titolare dell'uso civico o che ne cura la gestione.

## **3. Stato dei luoghi - interventi**

La realizzazione del tracciato della pista e l'installazione temporanea di eventuali strutture di servizio, non comportino l'alterazione della morfologia del terreno né la riduzione di boschi. Le modificazioni del terreno e della vegetazione nello stretto necessario giustificato dall'uso della pista e della sicurezza e con rispetto delle valenze ambientali, ammesse dal terzo comma, sono subordinate al ripristino del preesistente fondo o comunque alla formazione di un manto erboso – vegetale con l'impiego di essenze autoctone.

## **4. Manufatti o strutture**

Nel corso della stagione invernale e precisamente dal 1° ottobre al 31 marzo, è ammessa l'installazione temporanea di strutture o di manufatti appoggiati sul terreno naturale senza alcuna opera di fondazione, a stretto servizio delle piste.

## **5. Titoli abilitativi**

La realizzazione del tracciato della pista comportante interventi di modifica del terreno – anche se di modesta entità – è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi nelle forme di legge (Autorizzazione ambientale, Autorizzazione idrogeologica, Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, ecc.).

L'installazione temporanea di strutture o di manufatti - appoggiati sul terreno naturale senza alcuna opera di fondazione - a stretto servizio delle piste, rientra nella tipologia di "*opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee*" di cui all'art. 3 lettera e) punto e.5 del D.P.R. 6.6.01, n° 380 e pertanto non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio. Tuttavia, almeno 30 giorni prima della loro installazione, l'interessato dovrà presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia, comunicazione delle opere con descrizione dell'intervento, delle motivazioni e della presunta durata, allegando inoltre una planimetria catastale in scala 1:2000, l'estratto di P.R.G., con indicati l'area interessata, elaborati grafici e documentazione fotografica. Detti interventi non sono subordinati al rispetto della normativa urbanistico – edilizia, ma solo al rispetto delle altre normative aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (es. normativa in materia ambientale, igienico sanitaria, strutturale, ecc.).

## **Art. 8 (\*) - IMPIANTI DI RISALITA**

Ad ogni singola linea indicata nella tavola di progetto viene aggiudicata la potenza e la precedenza di concessione indicata nella tabella all'art.9.

Per nuovi impianti o per le ricostruzioni si farà uso di calcestruzzo solo per la realizzazione delle fondazioni.

Le parti in elevazione saranno in acciaio con dimensioni e funzioni limitate all'assolvimento delle funzioni strettamente tecniche.

L'alloggiamento delle biglietterie-controlli dovrà essere previsto in edifici a parte, da realizzarsi, per quelli in quota superiore ai 1200 metri, in materiali biodegradabili che, comunque, dovranno essere esaminati o eventualmente imposti dalla Commissione Edilizia.

**Art. 9 (\*) - LINEE DI TRASPORTO – PRECEDENZA E DATI TECNICI**

**LINEA N.1 - FAVERGHERA 1**

La posizione resta invariata.

E' ammesso un aumento di potenza fino a 71 SxKm/H.

**LINEA N.2 E N.3 - FAVERGHERA 2 E 3**

Alla scadenza le linee vanno unificate con partenza alla stazione valle della n.2 e arrivo ad est della stazione monte n.3.

E' ammessa una potenza complessiva di 180 SxKm/H.

**LINEA N.4 – COL DEI PEZ**

Ricostruzione condizionata alla ricostruzione della linea n.5.

Qualora la linea 5 si dimostri insufficiente o in ritardo nell'esecuzione è ammessa la ricostruzione parallela alla esistente linea 5 con partenza dal Piazzale del Nevegal e arrivo alla posizione attuale con quelle piccole varianti dettate dalla tecnica.

Potenza massima ammessa. 195 SxKm/H.

**LINEA N.5 – A.A.S.T.**

La ricostruzione di questa linea subordina la 4 ed è spezzata per ragioni tecniche e di regolamento, in due tronchi.

Il primo tronco avrà la partenza sul Piazzale del Nevegal e l'arrivo in prossimità dell'arrivo dell'attuale linea 4 con posizione da determinare in base alle esigenze tecniche e di servizio.

La lunghezza sarà all'incirca di m 950.

Il nuovo impianto sarà di tipo sospeso con potenzialità di 1800 persone/ora. Qualora questa potenzialità non venisse raggiunta o si dimostrasse insufficiente verrà autorizzata la ricostruzione della linea 4.

La massima potenza della linea 5 è di 390 SxKm/H.

**LINEA N.5A – A.A.S.T. SECONDO TRONCO**

E' la continuazione della linea 5 a completamento della esistente seggiovia.

Sono ammessi quegli spostamenti di stazione suggeriti dal progresso tecnico.

L'impianto sarà di tipo sospeso con lunghezza all'incirca pari a m 1300 e potenzialità installata pari a 330 SxKm/H.

**LINEA N.6 – BRIGATA CADORE**

E' ammessa alla ricostruzione con i miglioramenti previsti dal progresso tecnico, senza variazioni di linea, ferma restando la potenza attuale pari a 55 SxKm/H.

**LINEA N.7 – NEVEGAL**

*Linea eliminata dalla D.G.R.V. n. 6653 del 21/11/1991.*

**LINEA N.8 – ERTE**

Non sono previste variazioni.

**LINEA N.9 – GRAVA**

Ricostruzione condizionata da un aumento di potenza della linea 10.

Qualora la linea 10 raggiungesse la potenzialità di 1200 persone/ora, la linea 9 non verrà rinnovata alla scadenza.

In caso di insufficienza della linea 10 è ammessa la ricostruzione sul tracciato attuale con le variazioni di posizionamento delle stazioni suggerite dal progresso tecnico.

La massima potenza viene stabilita in 214 SxKm/H.

LINEA N.10 – COL CANIL

E' ammesso l'aumento della potenzialità fino a 1200 persone/ora.  
In tal caso decade la concessione della linea 9 alla scadenza.  
Sono ammessi spostamenti di stazione suggeriti dal progresso tecnico.  
La massima potenza viene stabilita in 517 SxKm/H.

LINEA N.11 – COL TORONT

E' ammesso l'aumento della potenza fino a 505 SxKm/H.  
Non è previsto nessuno spostamento.

LINEA N.12 – BUSA DE CAMP

Non sono previste variazioni.

LINEA N.13 – MARESCHIADA

Impianto sospeso della lunghezza di circa m 1700.  
Posizionamento delle stazioni secondo progetti tecnici esecutivi.  
Potenza stabilita in 430 SxKm/H.

LINEA N.14 – SCUOLA

Impianto nuovo della lunghezza di circa m 550.  
Posizionamento delle stazioni secondo progetti tecnici esecutivi.  
Potenza stabilita in 117 SxKm/H.

LINEA N.15 – PRALUZ

Eliminata dalla D.G.R.V. n. 6653 del 21/11/1991.

LINEA N.16 – BAMBY

Impianto Bamby presso il campeggio.  
Sono ammesse variazioni di lunghezza e di potenza nel quadro delle necessità di rifacimento tecnico di una linea da ritenersi marginale e a servizio del campeggio.

LINEA N.17 – JOLLY

Impianto Jolly – campo scuola di fronte all'Albergo Olivier.  
Sono ammesse variazioni di lunghezza e di potenza nel quadro delle necessità di rifacimento tecnico di una linea da ritenersi marginale.

**Art. 10 (\*) - PARCHEGGI E PASSAGGI PEDONALI**

I parcheggi verranno dimensionati secondo le indicazioni riportate nei grafici di progetto e suddivisi nelle seguenti categorie:

- P – Parcheggi esistenti.
- PA - I parcheggi indicati con questa sigla sono quelli realizzati su terreno di riporto per cui rimarranno a fondo inghiaiato per tutto il tempo necessario al loro assestamento. Quando l'Amministrazione lo riterrà opportuno potranno venire inerpati o asfaltati a seconda delle necessità.
- PB - I parcheggi indicati con questa sigla avranno il fondo inerbito con pendenze comprese tra il 2% e il 3% per permettere lo scolo delle acque piovane senza creare ristagni.
- PC - I parcheggi indicati con questa sigla avranno il fondo pavimentato con elementi di compattamento (in pietra, cemento o similari) che permettano l'inerbimento fra gli interstizi.

Su tutte le aree di parcheggio verranno, inoltre, inerpite le eventuali scarpate esistenti o artificiali a natural declivio e alberate quelle zone che verranno giudicate idonee in sede di attuazione.

Per quanto concerne i passaggi pedonali indicati nei grafici di progetto essi saranno pavimentati o inerpati a seconda delle necessità emergenti in fase di attuazione.

Quelli previsti in pendenza potranno essere realizzati a gradoni di facile percorribilità anch'essi pavimentati o inerpati come i precedenti.

**Art. 11 – Z.T.O. “C” – ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE TURISTICHE E COMMERCIALI**

Sigla C1.STN

*Articolo eliminato dalla D.G.R.V. n. 6653 del 21/11/1991.*

**Art. 12 – Z.T.O. “C” – ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE TURISTICHE E COMMERCIALI**

Sigla CTC

Criteri e modalità di intervento:

In tali zone la realizzazione degli interventi edificatori sarà consentita solo attraverso un Piano Attuativo.

Indice territoriale .....	mc/mq 0,40
Parcheggi e verde pubblico.....	minimo pari al 50 % della superficie territoriale
Altezza massima del fabbricato.....	m 6,50
Distanze minime dai confini.....	m 5,00 o a confine o su allineamenti preesistenti o imposti
Distacchi minimi tra fabbricati.....	m 10,00 o in aderenza
Destinazioni d'uso al P.T. ....	attrezzature a scopo turistico e commerciale come servizi pubblici, negozi, alberghi diurni, sale per esposizioni, congressi, riunioni o manifestazioni di massa, ecc.
ai piani superiori:.....	alberghi, motels, case albergo, o altre simili attrezzature per la ricettività turistica.

**Art. 13 – ZONE RESIDENZIALI “B”**

Sigla B

In tali zone l'edificazione potrà avvenire direttamente su rilascio di singole concessioni edilizie subordinate alla stipula di una convenzione che regolamerà gli interventi.

I nuovi volumi che possono venire realizzati sono indicati nelle tavole di progetto con simbolo quadrato tratteggiato e con i numeri 1 e 2 a cui corrispondono rispettivamente:

1. Edifici residenziali con volume massimo mc 400;
2. Edifici a uso turistico ricettivo con volume massimo mc 1500.

Tali cubature massime sono indipendenti dalla superficie di pertinenza.

La posizione delle nuove costruzioni come risulta dai grafici è indicativa e verrà stabilita in sede di progetto esecutivo tenendo conto in particolare della morfologia del terreno.

I volumi esistenti all'interno di queste zone non possono venire aumentati indipendentemente dalla superficie di pertinenza ed è vietata in generale la demolizione e ricostruzione.

La possibilità di demolire e ricostruire viene concessa solamente alle abitazioni rurali esistenti all'interno delle zone B che potranno essere comunque ricostruite con volumetrie non superiori a 400 mc indipendentemente dal volume originari.

Le destinazioni ammesse per tali zone oltre alla residenza sono:

- Negozi e botteghe;
- Laboratori artigiani che non producano rumori molesti o dannosi;
- Pensioni, ristoranti, trattorie, bar e servizi analoghi.

L'uso esclusivamente ricettivo viene imposto nei casi indicati sui grafici di progetto.

- Parcheggi e verde pubblico.....edifici di tipo isolato
- Altezza massima.....m 6,50
- Distanza minima tra fabbricati.....m 10,00
- Distanza minima dalle strade.....m 5,00
- Volumetrie massime concesse..... 1 – mc 400 per ogni intervento  
2 – mc 1500 per ogni intervento
- Superfici minime coperte..... 1 – mq 60  
2 – mq 100
- Superfici massime coperte..... 1 – mq 100  
2 – mq 225

**Art. 14 – STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI**

Sigla A

Per le strutture alberghiere esistenti e contrassegnate nei grafici di progetto con simbolo (A), è ammesso “una tantum” un aumento di volume per ampliamento e/o servizi realtivi all'attività, fino ad una misura massima del 20% e comunque non superiore a 1000 mc senza aumento dell'altezza massima di gronda.

**Art. 15 – CAMPEGGI**

Sigla CA

*Articolo eliminato dalla Variante “Campeggio in Località Nevegal” approvata con D.G.R.V. n. 1142 del 18/04/2003.*

**Art. 15 – Z.T.O. D - zona D3 – C (campeggio)**

*Articolo introdotto con la Variante “Campeggio in Località Nevegal” approvata con D.G.R.V. n. 1142 del 18/04/2003.*

Nelle zone destinate a campeggio sono ammesse tutte le strutture necessarie al funzionamento di quest'ultimo secondo le normative regionali vigenti.

Il rilascio della concessione ad eventuali adeguamenti per aumento della capacità ricettiva previa verifica dei parametri e

requisiti esistenti, è consentito nei seguenti limiti:

indice di copertura: .....	non superiore a 0.01 mq/mq riferito alla superficie territoriale (compresa la superficie coperta esistente)
altezza dei fabbricati ad uso servizi: .....	non superiore a 2 piani con un massimo di ml. 7.00
altezza dei fabbricati ad uso ricettivo:.....	non superiore a ml. 5.00 che devono essere monopiano con/senza soppalco interno
distanza dalla strada e dai confini:.....	non inferiore a ml. 5.00

**Art. 15 bis – Z.T.O. D - zona D3 – V (verde di servizio)**

*Articolo introdotto con la Variante “Campeggio in Località Nevegal” approvata con D.G.R.V. n. 1142 del 18/04/2003.*

L'area vista la sua particolare valenza paesaggistica, dovrà essere mantenuta a verde, non potranno essere costruiti edifici di alcun genere né potranno esservi installate roulotte o tende e la sua funzione a servizio dell'area adiacente destinata a campeggio non darà diritto al computo per l'ampliamento della superficie ricettiva. Si dovrà avere particolare cura del verde e della manutenzione dei percorsi che potranno essere dotati esclusivamente di modeste attrezzature di sosta e relax (panchine).

**Art. 16 – ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE SPORTIVE**

Sigla SS

In tali zone la realizzazione degli interventi edificatori è consentita solo attraverso un Piano Attuativo.

Nelle zone SS1 è ammessa la costruzione di attrezzature stabili (tribune, spogliatoi, posti di ristoro, ecc.) in misura tale da non superare un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,20 mc/mq.

In ogni caso si dovrà aver cura che gli eventuali movimenti di terra alterino il meno possibile l'andamento preesistente.

E' ammessa la piantumazione di alberature purché di tipo locale.

### **Art. 17 – VERDE PRIVATO DI SERVIZIO**

Sigla VS

Tali aree sono al servizio delle strutture private adiacenti e possono essere utilizzate ad integrazione delle attività che in esse vengono svolte.

In tali zone possono essere organizzate attività sportive all'aperto (minigolf, bocce, tennis, calcio e altri sport) e di relax (percorsi attrezzati, percorsi vita, sentieri pedonali, ecc.).

E' consentita la realizzazione di piccole strutture a un piano a servizio delle attività svolte nella misura di 0,01 mc/mq.

Verrà data, comunque, priorità al recupero delle volumetrie esistenti all'interno della zona. Tutti gli interventi verranno previsti e realizzati in attuazione del Piano di Recupero Ambientale e di Arredo Urbano, ove previsto.

### **Art. 18 – AREE SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE E DI ARREDO URBANO**

Queste aree sono soggette allo studio di Piani di Recupero Ambientale e di Arredo Urbano. Tali piani favoriranno il ripristino delle alberature e dei manti erbosi divelti o danneggiati in fase di interventi edificatori o di movimenti di terra, e dovranno organizzare le zone interessate con percorsi pedonali, arredi e ogni altra attrezzatura atta a riqualificarle nel contesto dell'ambiente circostante.

Ogni intervento in tali aree è subordinato all'esistenza dei Piani di Recupero Ambientali approvati dal Comune.

### **Art. 19 – ZONE AGRICOLE SOGGETTE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA'**

Sigla EI

Tali zone hanno lo scopo di isolare i nuclei edificati dalle zone agricole evitando di far sorgere nelle immediate vicinanze delle zone abitate qualsiasi struttura o abitazione di servizio ai fondi.

Queste aree possono considerarsi come agricole a tutti gli effetti con le seguenti limitazioni:

- devono mantenere la loro destinazione colturale attuale salvo i normali avvicendamenti stagionali e annuali;
- è vietata qualsiasi nuova costruzione sia residenziale che di servizio all'agricoltura;
- sulle costruzioni esistenti si può intervenire con la manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, risanamento statico e igienico;
- è vietata la demolizione per ricostruire.

**Art. 20 – ZONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO**

Sigla VP

In queste zone sono ammesse attrezzature per il gioco all'aperto di bambini e ragazzi e piccole attrezzature per il riposo.

Potranno, inoltre, essere ospitate attrezzature sportive e di svago particolarmente adatte alle finalità turistiche, purché non siano causa di rumore, pericolo o, comunque, disturbo alle attrezzature di cui al comma precedente.

La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere di tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.

**Art. 20 – F.VP- PN “VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PINETA NEVEGAL”**

*Articolo introdotto con la Variante “F.VP-PN Verde Pubblico Attrezzato Pineta del Nevegal” approvata con D.C.C. n. 67 del 12/07/2006.*

Si tratta di area di uso pubblico destinata ad attrezzature per il soggiorno, il gioco e lo svago particolarmente adatte alle finalità turistiche.

Sono ammesse attrezzature sportive purché non siano causa di inquinamento acustico, pericolo o comunque disturbo alle attrezzature stesse.

Per la valorizzazione dell'area ricreativa è ammessa inoltre la costruzione di fabbricati o di corpi di fabbrica anche in ampliamento dell'esistente, di carattere culturale e sociale quali sale per riunioni nonché per il soggiorno, il gioco, lo svago, la ristorazione, con relativi servizi.

L'area utilizzabile per la realizzazione dei nuovi fabbricati o corpi di fabbrica anche per quelli interrati, avente una superficie massima pari a mq 450, dovrà essere individuata con il progetto definitivo dell'intervento e dovrà essere contigua e comprendere il sedime del fabbricato esistente.

I nuovi fabbricati o corpi di fabbrica anche in ampliamento dell'esistente devono rispettare i seguenti parametri:

Superficie coperta massima:.....mq 250 compresa quella del fabbricato esistente

Distanze minime:

- dalle strade esistenti o previste:.....m 10,00
- dagli spazi pubblici (esterni alla presente zona “F”) esistenti o previsti: m 10,00
- dai confini fondiari:.....m 5,00 o a confine o in caso di accordi tra proprietari da m 0 a m 5,00
- dagli altri fabbricati:.....m 10,00 o in aderenza
- dai cigli di scarpate morfologiche:.....la distanza minima che verrà imposta dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, in relazione alle puntuali indagini geologiche da effettuarsi in sede di progettazione definitiva dell'opera.

Altezza massima:.....m 6,00 misurata all'estradosso colmo o del solaio di copertura

La progettazione dei nuovi fabbricati o corpi di fabbrica, degli spazi esterni e delle infrastrutture, dovrà essere particolarmente curata e dovrà tener conto della valenza ambientale del contesto e della funzione dell'area.

Potranno essere adottate soluzioni progettuali di composizione planivolumetrica, tecnologie e materiali, anche innovativi, purché sia studiato in particolar modo l'accostamento con l'esistente fabbricato del tipo tradizionale.

La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere di tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.

## **Art. 21 – ZONE DESTINATA AD ATTREZZATURE PER IL CULTO**

Sigla CH

Volume massimo:.....	10'000 mc
Altezza massima:.....	12,00 m
Distanza minima dalla strada e spazi pubblici:.....	10,00 m o limite fascia di rispetto
Distacchi minimi fra fabbricati.....	10,00 m
Tipologia e destinazioni d'uso.....	Sono ammessi edifici espressamente destinati al culto e ad attività a questi complementari (opere socio-religiose) e standard urbanistici di servizio (zone verdi e parcheggi) nella misura minima del 20% della superficie del lotto.

### **ZONA F.P – Nevegal (parcheggi)**

*Articolo introdotto con la Variante “Parcheggio Santuario in Località Nevegal” approvata con D.G.R.V. n. 1142 del 18/04/2003.*

In tali aree sono concesse edificazioni nel sottosuolo di manufatti ed opere relative al deposito degli autoveicoli di interesse pubblico.

Le edificazioni in superficie devono rispettare i seguenti parametri:

- distanza minima dalla strada: m 5,00 o su allineamento preesistente
- distanza minima dai confini fondiari: m 5,00 o a confine
- distanza minima dagli altri fabbricati: m 10,00 o in aderenza
- altezza massima: m 12,50

L'altezza massima non deve comunque superare il valore più basso relativo al medesimo parametro previsto dalle norme delle z.t.o. adiacenti.

I parcheggi all'aperto debbono essere progettati e realizzati in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali diversi; debbono essere previste alberature che consentano la ombreggiatura della maggior parte dei posti macchina, adeguate delimitazioni del parcheggio dalle strade di scorrimento o da aree circostanti destinate ad altro uso (con siepi, cordonature, passaggi o isole pedonali ...).

## **Art. 22 – ZONE AGRICOLE E**

Sigla E

*Articolo superato dalla Variante “RELATIVA AL TERRITORIO RURALE” approvata con D.G.R.V. n. 1555 del 29/04/1997.*

## **Art. 23 – COSTRUZIONI INTERRATE**

E' ammessa la realizzazione di costruzioni interrato solo ed esclusivamente se accorpate a fabbricati residenziali esistenti per una superficie massima pari al 50% della superficie coperta esistente.

## **Art. 24 – PRECARI DI SERVIZIO**

*Articolo eliminato dalla D.G.R.V. n. 6653 del 21/11/1991.*

## **Art. 25 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**

### 1 - Allineamenti

Ove indicati obbligano gli interventi di edificazione a uniformarsi alla prescrizione allineando i parametri murari in tutto o in parte al filo prescritto.

### 2 - Portici

Ove indicati obbligano, nella nuova edificazione o nella riedificazione a realizzare zone porticate di uso pubblico. Tali zone non possono avere profondità inferiore a m 2,50, né altezza netta inferiore a m 2,50.

Le zone porticate non possono essere chiuse con successivi interventi né possono alloggiare bussole di ingresso.

Il volume non è considerato volume edificato.

### 3 - Passaggi coperti

indicano l'obbligo, nella nuova edificazione di realizzare dei passaggi coperti aperti al pubblico passaggio pedonale.

I volumi relativi non sono computati fra i volumi edificati.

### 4 - Progettazione unitaria

Il nucleo così contrassegnato va inteso come unità edilizia omogenea, e , quindi, sottoposto ad interventi omogenei in ogni sua parte e per ogni intervento.

- a) Ogni intervento dovrà essere omogeneo per tutti gli edifici del nucleo. Dovranno essere omogenei l'intonaco, le coperture, i rivestimenti, gli oscuri, gli infissi, le gronde, le pavimentazioni esterne, le tinteggiature, la foggia dei camini, i materiali e le tecniche di intervento.
- b) I materiali andranno graduati tono su tono. Sono vietate tinteggiature diverse e contrastanti per porzioni di uno stesso edificio.
- c) Sono vietati trattamenti diversi delle superfici di intonaco (graffiato, goffrato, spruzzato, spazzolato, ecc.). L'intonaco sarà a civile o a grezzo, omogeneo per tutti gli edifici. Le abitazioni a sacco dovranno essere mantenute a facciavista, è ammessa la loro stilatura a raso sacco ma è , comunque, vietata l'intonacatura esterna.
- d) E' vietato realizzare tetti adiacenti con pendenze diverse, con diversi punti di imposta o con manti di copertura non omogenei.
- e) La pavimentazione esterna dei cortili e delle parti comuni dovrà essere omogenea e, preferibilmente, in cotto, pietra o prato.
- f) Gli eventuali muretti in sacco a delimitazione delle strade dovranno essere ripristinati e i nuovi muretti andranno costruiti con la stessa pietra locale.
- g) Permangono i vincoli sulle essenze arboree e sulla conservazione di particolari piantumazioni: viali alberati, broli, carpenade, cesure, ecc.

### 5 – Unità minima di intervento

Indica la possibilità di progettare ed attuare interventi che non considerino la totalità dell'ambito.

### 6 – Andamento delle falde dei tetti

Le frecce indicano le direzioni di pendenza delle falde.

### 7 – Piazze pedonali

E' limitato, in questi casi, il traffico veicolare.

### 8 – Viabilità di progetto

Sulle aree per la viabilità di progetto e sulle relative fasce di rispetto è vietata ogni edificazione.

Il volume pertinente (da considerare ZTO E) è trasferibile nella zona limitrofa.

## **Art. 26 – ALTEZZE DEI LOCALI ABITABILI**

L'altezza netta dei locali abitabili è stabilita in m 2,50 con un minimo di m 1,80. Per i pianoi terra adibiti ad attività e usi collettivi, è prescritta l'altezza minima di m 2,80.